



COMUNE DI GENOVA

c_d969.Comune di Genova - Prot. 26/09/2024.0495216.1

OGGETTO: CHIARIMENTI IN ORDINE AL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 68 E 80 T.U.L.P.S.

Mediante la presente nota, vista la competenza della Direzione di Area Sviluppo economico e Promozione – Servizi per il Commercio e l'Artigianato in ordine al rilascio dell'autorizzazione ex artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. all'apertura di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, si forniscono chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile in materia, allo scopo di offrire supporto all'attività degli operatori economici coinvolti.

1. Natura personale dell'autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S.

L'autorizzazione di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. rientra tra le **autorizzazioni di polizia** disciplinate dal Titolo I, Capo III del Testo Unico, rivestendo pertanto, ai sensi dell'art. 8 del medesimo T.U., carattere **personale** e **intrasmissibile**.

Tale norma non si applica solamente alle attività imprenditoriali poste in essere da persone fisiche, ma anche alle ipotesi di organizzazione in forma societaria, nel qual caso:

- l'autorizzazione è comunque intestata, non alla società in sé considerata, ma ad una singola persona fisica;
- tale persona fisica deve essere munita della rappresentanza legale della società e dei necessari poteri gestori, essendo tra l'altro responsabile del corretto svolgimento dell'attività da parte dell'ente di appartenenza.

2. Impossibilità di subentrare nelle autorizzazioni di polizia per atto tra vivi.

In caso di cessazione dalla carica del rappresentante legale titolare dell'autorizzazione, il nuovo amministratore della società, munito dei necessari poteri rappresentativi, è tenuto a presentare una nuova istanza finalizzata al conseguimento del titolo abilitativo. Tale istanza dà avvio ad un autonomo procedimento, il quale eventualmente sarà suscettibile di concludersi con il rilascio del provvedimento cui il richiedente aspira.

L'unica norma eccezionale dettata a tal proposito dal legislatore, tale da consentire il subentro del nuovo amministratore nel titolo già vantato dal suo predecessore, in attesa del rilascio della nuova autorizzazione, è rappresentata dall'art. 12-bis R.D. n. 635/1940, il quale disciplina il caso della morte del titolare.

Non sussiste invece alcuna norma che consenta il subentro per atto *inter vivos*.



Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione | Servizi per il Commercio e l'Artigianato |
Via di Francia 1 - 12° piano | 16149 Genova | Tel 0105573771 - 0105573727 |
comunegenova@postemailcertificata.it |





COMUNE DI GENOVA

c_d969 - Comune di Genova - Prot. 26/09/2024.0495216.1

3. Riconduzione del titolo abilitativo in questione al modulo dell'autorizzazione anziché a quello della S.C.I.A.

L'attività di pubblico spettacolo o trattenimento non è stata ricondotta dal legislatore al modulo della Segnalazione certificata di inizio attività: la Tabella A allegata al D. Lgs. n. 222/2016, la quale si occupa di definire il regime applicabile a ciascuna istanza, riconnette espressamente alle *"attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico"* (n. 80) il **regime dell'autorizzazione**, anziché della SCIA.

Pertanto, il soggetto interessato a conseguire l'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. non può dare avvio alla propria attività fintantoché non abbia eventualmente ottenuto il provvedimento abilitativo rilasciato dall'Amministrazione.

4. Caratteristiche minime della relazione di cui all'art. 141, co. 2, R.D. n. 635/1940.

L'apertura del locale di pubblico spettacolo o trattenimento è subordinata alla verifica di agibilità richiesta dall'art. 80 T.U.L.P.S., alla quale l'autorizzazione di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. risulta subordinata.

Tale norma, in combinato disposto con l'art. 141 R.D. n. 635/1940, prevede che, a seconda che la capienza del locale superi il limite delle 200 persone o si attesti al suo interno, l'agibilità sia accertata dalla Commissione comunale di vigilanza oppure da un professionista abilitato.

Per quanto specificamente attiene a quest'ultima ipotesi, il co. 2 dell'art. 141 cit. prescrive che il professionista rediga una relazione tecnica sostitutiva di tutte le verifiche e gli accertamenti demandati dal co. 1 alla Commissione di vigilanza, attestando *"la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno"*.

Per quanto concerne le discoteche, le regole tecniche in questione sono quelle contenute all'interno del D.M. 19.08.1996 (*"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"*), oppure all'interno del D.M. 03.08.2015 (*"Codice di prevenzione incendi"*).

La relazione in questione deve rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

- essere redatta da uno dei **professionisti indicati dall'art. 141, co. 2**, cit. (*"professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri"*), escludendosi l'ammissibilità di relazioni o dichiarazioni compilate dal responsabile dell'impresa;
- essere redatta **successivamente** alla realizzazione e al definitivo allestimento del locale, escludendosi l'ammissibilità di relazioni o dichiarazioni predisposte in epoca anteriore all'ultimazione delle opere di perfezionamento dell'immobile, formulate al tempo futuro o espressive di progetti;
- dare atto dell'**effettivo sopralluogo** svolto dal professionista presso il locale, con indicazione della data di effettuazione, escludendosi l'ammissibilità di una verifica meramente cartolare da parte del soggetto redigente, o di un'analisi mediata dal responsabile dell'impresa;



COMUNE DI GENOVA

c_9969 - Comune di Genova - Prot. 26/09/2024.0495216.1

- **attestare espressamente la rispondenza del locale** alle regole tecniche sopra richiamate, escludendosi l'ammissibilità di relazioni o dichiarazioni ipotetiche o dubitative;
- **prendere puntualmente in esame** i paragrafi dei D.M. succitati che, in base all'analisi compiuta dal professionista, risultino rilevanti nel caso di specie, escludendosi l'ammissibilità di relazioni o dichiarazioni che, benché contenenti un'attestazione di rispondenza, appaiano generiche, incomplete, superficiali o elusive;
- essere corredata da una **planimetria aggiornata** dello stato del locale, la quale risulti **quotata** e che metta in evidenza con chiarezza il **perimetro dell'area destinata a sala ballo**, della quale deve essere esplicitata la superficie;
- essere corredata dalla **dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati**, in applicazione di quanto disposto dal paragrafo 13.1 del Titolo XIII del D.M. 19.08.1996, a norma del quale la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza "*deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivi regolamenti di applicazione*".

Resta fermo che l'Amministrazione, pur non ingerendosi nelle scelte tecniche discrezionali rimesse al professionista né nelle scelte gestionali proprie del rappresentante dell'impresa, non potrà che richiedere chiarimenti qualora la relazione presentata appaia inficiata da deficit logici, incongruenze, contraddizioni interne, discrepanze rispetto ai dati fattuali già noti all'Amministrazione, apparenti falsità dichiarative o valutazioni manifestamente inverosimili, potendo conseguentemente procedere a notificare l'Autorità giudiziaria nonché gli organi disciplinari competenti in relazione ai professionisti intervenuti.

5. Ammissibilità del rinvio *per relationem* alla relazione già presentata dal precedente gestore ai sensi dell'art. 141, co. 2, R.D. n. 635/1940.

In caso di variazione dell'organo rappresentativo, l'istanza proveniente dal nuovo gestore di una discoteca già autorizzata dovrà essere sottoposta alle medesime verifiche cui viene sottoposta una qualsiasi nuova istanza.

Nondimeno, per quanto concerne i requisiti oggettivi, può in tal caso ritenersi ammissibile che il professionista abilitato, appartenente a taluna delle categorie sopra elencate, dopo aver esaminato lo stato dei luoghi, effettuato il dovuto sopralluogo e raccolto la documentazione tecnica pertinente, attesti la persistente conformità del locale alla normativa vigente, dando atto che non si sono presentate variazioni in ordine ai dati, alle valutazioni ed alle regole tecniche citate nella previa relazione. In tal caso, pur non venendo presentata una nuova relazione, il professionista fa propria la relazione già presentata e, riferendosi ad essa *per relationem*, di fatto la ripresenta all'Amministrazione come documento tecnico attualmente rispondente alla realtà.

L'Amministrazione – verificata l'effettiva sussistenza di una relazione validamente presentata in passato – può dunque autorizzare l'attività sulla base della documentazione già agli atti, purché:



Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione | Servizi per il Commercio e l'Artigianato |
Via di Francia 1 - 12° piano | 16149 Genova | Tel 0105573771 - 0105573727 |
comunegenova@postemailcertificata.it |





COMUNE DI GENOVA

- la relazione sia **redatta dal professionista abilitato**, escludendosi la validità di relazioni o dichiarazioni predisposte dal rappresentante dell'impresa;
- la relazione di conferma indichi la data del **sopralluogo** effettuato dal professionista presso l'immobile, nonché l'espressa **attestazione** della persistente validità del contenuto della precedente relazione in ogni sua parte e l'esplicita affermazione di **insussistenza di variazioni e sopravvenienze** rilevanti in fatto e in diritto.

Resta fermo che l'eventuale emergere di carenze nella relazione tecnica a corredo della precedente autorizzazione rende la relazione stessa inservibile per la nuova istanza.

6. Impossibilità di servirsi dell'istituto della rappresentanza per proseguire l'attività in attesa della nuova autorizzazione.

Una volta cessato dalla carica il legale rappresentante titolare dell'autorizzazione, non risulta possibile continuare ad esercitare l'attività, nell'attesa del rilascio del nuovo titolo ad un nuovo amministratore, per il tramite dell'istituto della rappresentanza.

Difatti, il rappresentante di cui all'art. 116, co. 1, R.D. n. 635/1940 è equiparabile ad un procuratore che agisce in nome e per conto del titolare dell'impresa. Pertanto, qualora venga meno la legittimazione allo svolgimento dell'attività in capo al soggetto rappresentato, non potrà che venire meno anche la legittimazione del rappresentante, non risultando possibile che quest'ultimo, il quale mutua la propria posizione da quella del primo, possa poi continuare ad esercitare l'attività, in mancanza della fonte da cui la sua nomina dipende.

Il Dirigente
Dott.ssa Mariagrazia D'Oca
(documento firmato digitalmente)